

produzione di indagini conoscitive, materiale divulgativo, prodotti multimediali e pubblicazioni specifiche sul post - terremoto.

3. L'attivazione del sito Internet e la sua messa in linea è determinata dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 3.
4. Il sito Internet dell'Osservatorio sulla ricostruzione costituisce un'apposita sezione del sito già istituito con la L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (legge finanziaria regionale 2010).

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 12 Maggio 2010

GIOVANNI CHIODI

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 275:

Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86, art. 25 – Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 ad oggetto: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione;

Premesso che:

- la legge regionale n. 86/99 stabilisce il principio della indennizzabilità dei danni procurati al patrimonio zootecnico regionale dai cani randagi o inselvatichiti;
- l'art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 1, stabilisce infatti che l'indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti è corrisposto alle aziende agricole e zootecniche che abbiano subito la perdita del bestiame e che questa deve essere accertata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., d'intesa con gli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste;
- l'art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 2, prevede che la Giunta regionale debba determinare, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti
- l'art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 3, stabilisce che l'indennizzo per le perdite di bestiame può essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nelle singole province;

Preso atto che la precitata legge regionale sostituisce ed abroga espressamente la precedente 11 febbraio 1992, n. 15 per l'applicazione della quale la Giunta regionale aveva adottato il precedente provvedimento n. 874 del 24.02.1993 al fine di stabilire i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o

inselvaticiti;

Considerato che con altra precedente Deliberazione n. 835 del 13.08.2007, la Giunta regionale, al fine di evitare errate interpretazioni applicative generate da una deliberazione adottata per effetto di una legge regionale abrogata, aveva proceduto a riapprovare ex novo i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti;

Ritenuto che, essendo trascorsi oramai dieci anni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, è oggi possibile disporre della diretta esperienza maturata da parte di tutti gli addetti alla procedura accertativa per la corresponsione degli indennizzi di che trattasi, sia a livello di apparato regionale, sia a livello di addetti ASL, sia a livello delle strutture del Corpo Forestale dello Stato;

Valutate pertanto tutte le sollecitazioni delle parti interessate, si ritiene opportuno procedere a rideterminare i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti, al fine di rendere più agevoli gli adempimenti degli addetti alle procedure accertative, valutative e liquidative dei danni in parola, migliorando così l'efficacia e l'efficienza complessiva dell'azione amministrativa;

Rilevato peraltro, che il Corpo Forestale dello Stato ha fatto presente, in più occasioni, che le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale si applicano esclusivamente nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e, comunque, nulla dispongono a proposito di allevamenti di animali, ma stabiliscono invece solo alcune norme inerenti la custodia degli animali al pascolo;

Considerato, in definitiva, che occorre procedere alla revisione della modalità accertative di che trattasi, riconsiderando sempre e comun-

que nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 86/99, l'apporto ed il coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato;

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di revocare la propria precedente deliberazione n. 835 del 13.08.2007;
2. di approvare, in applicazione dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti, meglio precisati nella guida riportata a pagina seguente;
3. di dare atto che a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della presente deliberazione, le istanze in sospeso presso il competente Servizio veterinario della Direzione Politiche della Salute saranno soddisfatte direttamente dal Servizio, mentre non saranno più accettate, con la stessa decorrenza, nuove istanze;
4. di dare atto che le risorse economiche per il pagamento diretto degli indennizzi da parte delle ASL regionali saranno anticipate, nei limiti della disponibilità dei fondi in bilancio, ad inizio di ogni anno dal Servizio Veterinario regionale alle singole ASL interessate sulla base della spesa storica riferita agli ultimi tre anni e che, alla fine di ogni anno, le ASL regionali dovranno rimettere un preciso rendiconto economico;
5. di dare atto che l'indennizzo erogato per danni da cani randagi non è cumulabile con nessuna altra misura da parte di altre Strut-

ture della Regione Abruzzo o di altri Enti, Organismi e Associazioni per le medesime finalità;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Segue allegato

GUIDA CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO, LA VALUTAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHI

1. L'indennizzo previsto dall'art. 25 della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86 a favore delle aziende agricole e zootecniche che abbiano subito la perdita del bestiame da parte di cani randagi o inselvaticiti, sarà corrisposto solo per i capi animali e solo nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, riferito alla data dell'aggressione;
2. L'indennizzo sarà corrisposto previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente documento ed a condizione che l'azienda richiedente sia registrata sul sistema informativo informatizzato regionale (SIVRA-BDR);
3. L'indennizzo sarà corrisposto:
 - 3.1 per gli animali uccisi identificabili, quindi dotati di marchio di identificazione (contrassegno auricolare, tatuaggio, dispositivo elettronico o altro);
 - 3.2 per gli animali non dotati di marchio, se rientranti nei limiti fissati dall'art. 6 del D.P.R. 30 aprile 2006, n. 317 per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina e dal D.M. 5 agosto 2006 e sue modifiche ed integrazioni per la specie equina;
 - 3.3 per gli animali non dotati di marchio, se il marchio stesso è andato perduto per effetto dell'aggressione e qualora vi sia, in tal senso, una espressa dichiarazione del veterinario pubblico;
4. L'indennizzo sarà corrisposto solo sulla base della seguente documentazione, da conservare a cura dei competenti Servizi delle Aziende Sanitarie Locali regionali:
 - 4.1 domanda dell'interessato redatta in carta semplice e indirizzata al Servizio Veterinario della ASL competente territorialmente. La domanda deve contenere generalità, indirizzo, codice fiscale dell'allevatore, denominazione, ubicazione e codice identificativo dell'azienda ed il codice IBAN sul quale effettuare il versamento dell'indennizzo;
 - 4.2 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che gli animali uccisi ed oggetto dell'aggressione dei cani randagi o inselvaticiti risultavano, al momento dell'aggressione, ben custoditi;
 - 4.3 attestato del Sindaco del Comune competente per territorio dal quale risulti che, alla data dell'aggressione erano presenti sul territorio cani randagi o inselvaticiti;
 - 4.4 attestato del Servizio Veterinario della ASL competente territorialmente e/o verbale del sopralluogo del Veterinario pubblico dal quale risulti:
 - che l'aggressione è dovuta a cani randagi o inselvaticiti;
 - la specie animale uccisa;
 - il codice identificativo dell'animale;
 - le modalità di smaltimento degli animali uccisi;
 - che gli animali vittime dei cani randagi erano sottoposti ai controlli delle malattie;
 - che il richiedente non ha contravvenuto alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U. del R.D. 27.7.1934, n. 1265, della legge 2.6.1988, n. 218 e dal Reg. di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 2 1954, n. 320;
 - 4.5 certificato delle Guardie forestali competenti per territorio dal quale risulti che gli animali vittime dei cani randagi o inselvaticiti erano o meno allevati/custoditi al pascolo e, in caso affermativo, che l'allevamento e/o la custodia degli animali avveniva in ottemperanza alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nelle singole province, per quanto di competenza;
5. La liquidazione dell'indennizzo sarà effettuata ai richiedenti direttamente dal Servizio Veterinario della ASL competente territorialmente, che renderà, senza richiesta, le somme annualmente spese al Servizio Veterinario regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente. Il Servizio Veterinario regionale effettuerà le dovute compensazioni nella determinazione delle somme da corrispondere nel nuovo anno, per cui potrà procedere ad anticipare le somme alle ASL solo dopo aver ottenuto la rendicontazione relativa all'anno precedente.